

Beniamino Sandrini  
Via del Fante, n° 21  
37066 - CASELLE d'ERBE - VR  
T. 0458581200 Cell. 3485214565  
mail: [beniaminosandrini@virgilio.it](mailto:beniaminosandrini@virgilio.it)

**Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?**



[www.vivicaselle.eu](http://www.vivicaselle.eu)  
**NO alla DISCARICA**

Caselle d'Erbe, 14.10.2009

**Dossier: EU-Pilot 240/08/ENVI**  
**e Procura Repubblica: 08/805 ANCR**

*D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale*  
*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

**Oggetto: Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**  
**Richiesta URGENTE di applicazione della V.I.A. e della V.A.S. per l'Aeroporto di Verona**

Dopo aver preso visione della lettera che l'E.N.A.C. in data 9 Settembre 2009 ha inviato: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, al Ministero dell'Ambiente - Ufficio Legislativo, alla Regione Veneto - Segreteria Regionale Ambiente e Territorio e per conoscenza alla Società Aeroporto Valerio Catullo - Aeroporto di Verona Villafranca, avente ad oggetto: **Progetto-pilota sulla corretta applicazione del diritto comunitario (caso 240/08/ENVI) - Richiesta di informazioni supplementari della Commissione Europea in merito ad un reclamo relativo ad un presunto mancato assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'Aeroporto "Valerio Catullo"**

Dopo aver analizzato la "Circolare dell'E.N.A.C." **APT - 21 del 30 Gennaio 2006 "Approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali"** credo sia necessario evidenziare che detta **APT-21, NON è stata aggiornata** alla Normativa in vigore "a protezione" dell'Ambiente, come stabilita con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "**Norme in materia ambientale**" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14.04.2006 - Supplemento Ordinario n. 96 e, tantomeno, detta **APT-21, NON è MAI stata aggiornata** nemmeno al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: "**Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24.

Il sottoscritto ritiene che detta **APT 21** abbia da violare i principi fondamentali delle direttive **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati **piani e programmi** sull'ambiente, e **85/337/CEE** del Consiglio, del 27.6.1985, come modificata dalle direttive **97/11/CE** del Consiglio, del 3.3.1997, e **2003/35/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.5.2003, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati **progetti** pubblici e privati, nonché al riordino e coordinamento delle procedure per la **valutazione di impatto ambientale** (V.I.A.), per la **valutazione ambientale strategica** (V.A.S.) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

Al **Presidente dell'E.N.A.C.**  
Dott. **Vito Riggio**  
Viale Castro Pretorio, 118  
00185 - ROMA

**e... per conoscenza**

Alla **Commissione Europea**  
Direzione Generale - Ambiente  
ENV.A.2 - Infrazioni  
B-1049 - BRUXELLES (Belgio)

Alla **Procura della Repubblica**  
presso Tribunale di Verona  
Sezione di Polizia Giudiziaria - A.R.P.A.V.  
Corte Giorgio Zanconati, 1  
37122 - VERONA

Il sottoscritto, dall'entrata in vigore della [Direttiva 2001/42/CE](#) (VAS) e della [Direttiva 85/337/CEE](#) (V.I.A.) ritiene che gli Ampliamenti, i Potenzamenti e/o le "Modifiche" di Aeroporti anche "preesistenti" debbano sottostare alle [Direttive Europee a difesa dell'Ambiente](#) ed in particolare il sottoscritto ritiene questo:

**A.** I Piani di Sviluppo Aeroportuali e/o i Masterplan Aeroportuali hanno proiezioni realizzative nel "medio" e "lungo" periodo, perchè sono SOLO dei [Piani di Indirizzo](#) e/o dei [Programmi](#) che poi verranno attuati con opere ed interventi da realizzarsi in tempi successivi (con la VIA) e quindi... [devono essere sottoposti a V.A.S.](#)

**B.** [Dovranno essere sottoposti a V.A.S.](#) i [Piani di Sviluppo](#) e/o i [Masterplan Aeroportuali](#), soprattutto quando questi vanno ad [interagire con l'esterno](#) del sedime aeroportuale ipotizzando, ad esempio: nuovi collegamenti autostradali e/o nuovi Caselli Autostradali, nuovi collegamenti Ferroviari con relative nuove Stazioni, altre nuove infrastrutture (o potenziamento delle esistenti) utili alla mobilità delle persone ed altri insediamenti quali: parcheggi, centri commerciali e altre edificazioni, anche se saranno attinenti al servizio aeroportuale.

**C.** E' quindi evidente che tutti i [Piani di Sviluppo Aeroportuali](#) che sono già stati approvati con la [sola V.I.A.](#) dovranno [essere sottoposti ad una NUOVA Valutazione Ambientale Strategica](#), soprattutto e anche perchè la V.I.A. ha una scadenza di 5 anni dalla [data del rilascio](#) del Decreto di Compatibilità Ambientale e trascorso tale termine - *senza che siano iniziati i lavori* - deve essere reiterato un NUOVO procedimento di V.I.A.

**D.** Ricordo che... [devono essere sottoposti a V.I.A.](#) tutti i [Progetti](#) per qualsiasi nuova opera, compreso la modifica dell'esistente e/o altri Interventi e/o qualsiasi altra azione (tra cui le modifiche delle rotte degli aerei) che abbiano da creare nell'intorno aeroportuale "modifiche" degli [impatti negativi all'Ambiente](#).

In considerazione di quanto sopra espresso, è evidente che il sottoscritto è [discordo](#) con quanto è stato scritto nella lettera dell'E.N.A.C. del 09.09.09 inviata alla Commissione Europea, soprattutto se in altre lettere si fa riferimento alla Circolare dell'E.N.A.C. la [APT-21 del 30.01.2006](#) (vedi Allegato) che - per il sottoscritto - pur essendo [del 2006](#), [NON applica correttamente la Direttiva V.I.A. e la Direttiva V.A.S.](#)... quest'ultima Direttiva Comunitaria, entrata in vigore e recepita nell'ordinamento dello Stato Italiano... già [dal 2004](#).

Premesso questo, il sottoscritto ritiene che sia ["utile e necessario"](#) il ["dover ricordare"](#) all'E.N.A.C. che, in applicazione della NUOVA Legge Urbanistica del Veneto, [la n° 11 del 23 Aprile 2004](#) - con la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2988 del [1 Ottobre 2004](#) avente come oggetto: ["Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica \(VAS\) di piani e programmi della Regione del Veneto"](#) la Giunta Regionale - [due anni prima della APT-21 dell'ENAC](#) - aveva così determinato:

*Uno dei principi fondamentali cui è improntata la politica comunitaria in materia di ambiente è rappresentato dal [principio dell'azione preventiva](#) (art. 174 par. 2 del Trattato). ...omississ...*

*Detto principio si traduce, in particolare, nella necessità [di considerare i possibili impatti ambientali nei vari processi decisionali](#). ...omississ...*

*Tra gli strumenti di prevenzione introdotti a livello comunitario si ricordano la [Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti pubblici e privati](#), di cui alla direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA) ...omississ...*

*L'esperienza applicativa degli strumenti valutativi posti in essere da tali direttive negli Stati membri ha fatto emergere l'esigenza di ampliare l'ambito dell'attività preventiva [passando dalla valutazione degli impatti ambientali dei singoli interventi alla valutazione dei piani](#), ...omississ...*

*Tali motivazioni hanno indotto all'emanazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 che infatti [prevede una valutazione ambientale di determinati piani e programmi - e loro modifiche](#) - che possono avere effetti significativi sull'ambiente, comunemente denominata [Valutazione Ambientale Strategica \(VAS\)](#).*

*L'obiettivo è [garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e dell'adozione di piani e programmi](#). ...omississ...*

*Uno degli elementi che caratterizzano la VAS, e che garantisce effettività al principio di prevenzione, è rappresentato dal momento in cui la stessa interviene: [la valutazione, infatti, deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione](#). ...omississ...*

**[Ai sensi della direttiva 2001/42/CE devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:](#)**

**a) i piani e programmi, e loro varianti, che sono elaborati in determinati settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della vigente normativa in materia** ...omississ...

La direttiva prevede che **i piani e programmi siano sottoposti a VAS** nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia successivo alla data del **21 Luglio 2004**, data entro cui la direttiva 2001/42/CE doveva essere recepita. ...omississ...

Nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia stato adottato prima del **21 luglio 2004**, è previsto che gli stessi piani e programmi **siano sottoposti a VAS** qualora si preveda ragionevolmente che la loro approvazione intervenga dopo il **21 luglio 2006**, salva l'ipotesi in cui il procedimento sia ad uno stadio avanzato tale da rendere impossibile l'espletamento della VAS (art. 13, par. 3, della direttiva). ...omississ...

In particolare, la nozione di "primo atto preparatorio formale" deve essere riferita al **primo atto amministrativo**, non necessariamente produttivo di effetti giuridici esterni, di cui risulta certa la data di adozione e con cui l'Amministrazione formalizza l'avvio dell'attività di elaborazione del piano o del programma ...omississ...

Al riguardo, si evidenzia che l'obiettivo della direttiva 2001/42/CE è garantire la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico quando tutte le opzioni e le soluzioni in ordine ai contenuti del piano o del programma sono ancora possibili e quando gli stessi soggetti possono esercitare un'effettiva influenza sulle determinazioni dell'autorità procedente. ...omississ...

Inoltre, un ruolo fondamentale nel processo valutativo è riservato alla **informazione e alla consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati**, ai quali deve essere **garantita un'ampia partecipazione all'iter decisionale**. ...omississ...

L'obiettivo è quello di contribuire ad una **maggiore trasparenza dell'iter decisionale e di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni** su cui è fondata la valutazione. ...omississ...

Nello specifico, la direttiva prevede che la **proposta di piano o di programma e il Rapporto Ambientale siano messi a disposizione**, fin dalle prime fasi della loro predisposizione, delle autorità aventi una specifica competenza ambientale **nonché del pubblico**, garantendo termini congrui per l'espressione di eventuali osservazioni e pareri. ...omississ...

I risultati della consultazione sono, quindi, **valutati dall'autorità competente all'adozione del piano o programma**; detta valutazione è inserita nella stesura finale del Rapporto Ambientale, che costituisce parte della documentazione del piano o del programma. ...omississ...

E', infine, fatto obbligo alla medesima autorità di **mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulla decisione adottata**. ...omississ...

Per quanto sopra riportato - per estratto - dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 2988 del 1 Ottobre 2004 (vedi Allegato) è pertanto evidente che dalla suddetta indicata data: **OTTOBRE 2004**, il "Piano di Sviluppo" dell'Aeroporto Catullo di Verona - che sarebbe stato poi presentato all'E.N.A.C. in data **8 Marzo 2007** - detto "Piano di Sviluppo" (e non "il Progetto") **DOVEVA essere sottoposto alla preventiva Valutazione Ambientale Strategica**... già a partire dal primo atto amministrativo... elaborato dall'Aeroporto Catullo.

E che il Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Verona **debba essere sottoposto a V.A.S.** lo dichiara lo stesso Assessore all'Ambiente e al Territorio della Regione Veneto (nella sua doppia veste... essendo Egli anche uno dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società Aeroporto Catullo S.p.A.) nella risposta ad una Interrogazione a Risposta Immediata, la n° 744... come risulta dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n° 92 IIM del 5 maggio 2009 come sotto ricopiata (nel brano interessato alla Direttiva V.A.S. **vedi Allegato**):

In riferimento alla Procedura di compatibilità ambientale ed urbanistica attinente ai Piani di Sviluppo Aeroportuali, in applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE (Valutazione Ambientale Strategica), la Società di Gestione ha presentato in data 08/03/2007 alla Direzione Pianificazione Aeroportuale ENAC, il documento di stesura preliminare del Piano di Sviluppo Aeroportuale che, a partire da un'analisi dello stato attuale dello scalo veronese, si pone come obiettivo il delineare le linee guida di intervento atte a consentire il soddisfacimento della domanda di trasporto aereo a breve/medio termine (2024), ma con una visione dello sviluppo anche a lungo termine.

Il sottoscritto è convinto che il Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Verona **DEVE essere sottoposto a V.A.S.** soprattutto se poi andiamo a considerare che il "Piano di Sviluppo" dell'Aeroporto di Brescia Montichiari - che come quello dell'Aeroporto di Verona - va ad interessare "opere", "infrastrutture" ed "interventi" posti **al di fuori del sedime aeroportuale** è stato predisposto (ed approvato) un adeguato strumento programmatico definito "Piano d'Area per l'Aeroporto G. D'Annunzio di Montichiari" che è stato sottoposto, correttamente, alla **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, come risulta dalla Delibera della Giunta della Provincia di Brescia: n° 715 del 28 Novembre 2006, che aveva questo oggetto: **PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLO SCHEMA DI PIANO D'AREA PER L'AEROPORTO G. D'ANNUNZIO DI MONTICHIARI.** (vedi Allegato)

Nell'evidenziare che... la Società che detiene la maggioranza delle quote dell'Aeroporto di Montichiari... è la Società Aeroporto Catullo S.p.A. appare evidente che la **“mancanza” della V.A.S.** del Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Verona... **risulta essere una azione ancora più grave**, da qualsiasi lato lasi esami, dato che la Catullo S.p.A. **era a conoscenza delle procedure di V.A.S. e di V.I.A.** come queste sono già state applicate per l'altro Aeroporto (gestito sempre dalla Catullo S.p.A.) che è il **“D'Annunzio”** di Montichiari.

Per quanto fin qui esposto in questa comunicazione... è evidente che...

l'Aeroporto “Gabriele d'Annunzio” di Brescia - Montichiari

**risulta essere stato sottoposto a V.I.A. e a V.A.S.**

mentre

l'Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona - Villafranca

**NON è mai stato sottoposto,**

**a... “V.I.A.” e a... “V.A.S.”**

**ed in considerazione di questa irregolarità...**

**si chiede con...**

**URGENZA ed immediatezza... che l'E.N.A.C. ...**

**obblighi** la Società Aeroporto Catullo di Verona alla predisposizione di una **V.I.A. in SANATORIA** di quanto: realizzato, ampliato, potenziato e modificato presso l'Aeroporto “Catullo” di Verona dall'entrata in vigore della **Direttiva V.I.A.** fino ad oggi... e/o in subordine... **a partire dal 1999.**

**obblighi** la Società Aeroporto Catullo di Verona a chiedere alla Provincia di Verona la **predispozione della V.A.S.** del **Piano di Sviluppo Aeroportuale** (quello che sarebbe stato presentato all'E.N.A.C. in data 8 Marzo 2007) per le progettualità previste per il **“medio”** e **“lungo”** termine.

Certo che quanto qui evidenziato e quanto oggi comunicato **possa convincere l'E.N.A.C.** ad aggiornare anche la **Circolare APT-21 del 30 Gennaio 2006** alle... **Direttive V.I.A. e V.A.S.** si pongono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

---

**In Allegato:**

Circolare dell'E.N.A.C.: APT - 21 del 30 Gennaio 2006 -  
**“Approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali”**

Delibera della Giunta Regionale del Veneto: n. 2988 del 1 Ottobre 2004  
**“Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”**

Delibera della Giunta Regionale del Veneto: n° 92 IIM del 5 maggio 2009  
**“Risposta all'Interrogazione a risposta immediata n. 744 del 25 marzo 2009 presentata dal consigliere Franchetto Gustavo, avente per oggetto: L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE GIANCARLO CONTA E' NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AEROPORTO DI VERONA. MA QUEST'ULTIMO NON RISPETTA LE NORME PER ABBATTERE L'INQUINAMENTO”**

Delibera della Giunta della Provincia di Brescia: n° 715 del 28 Novembre 2006  
**PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLO SCHEMA DI PIANO D'AREA PER L'AEROPORTO G. D'ANNUNZIO DI MONTICHIARI.**